SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 ottobre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2022.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante "Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la legge del 30 dicembre 2021 n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 29.637 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 ottobre 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 13 ottobre 2023, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo dieci punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre cento punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 ottobre 2022. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2023. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2022.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

22A05904

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2022.

Modalità di trasmissione al Ministero della salute degli esiti dei controlli delle autorità competenti e dei Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e Consiglio, regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visti, in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto regolamento, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un Piano di controllo nazionale pluriennale, alla cui elaborazione e attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello *standard* di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;

Visto l'art. 12, comma 3, lettera *c)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che individua il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'art. 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, dell'anzidetto decreto legislativo, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute siano stabilite le modalità di trasmissione annuale, da parte delle autorità competenti al Ministero della salute, degli esiti dei controlli ufficiali nei settori di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 71, recante «Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute e successive modificazioni»;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022» del 20 febbraio 2020 (Rep. atti n. 16/CSR);

Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2020, con il quale è istituita la segreteria tecnica del Nucleo permanente di coordinamento del Piano di controllo nazionale pluriennale, incardinata presso l'Ufficio 8 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute;

Ritenuto di dovere stabilire le modalità di trasmissione degli esiti dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sig. Andrea Costa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorità competenti e i Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625, provvedono a trasmetterne annualmente al Ministero della salute, non oltre il 30 aprile, gli esiti dei controlli relativi all'anno precedente, attraverso l'applicativo *Community web* (PNI o MANCP) del portale NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario).

Art. 2.

1. La segreteria tecnica del Nucleo permanente di coordinamento del Piano di controllo nazionale pluriennale, incardinata presso l'Ufficio 8 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, di cui al decreto direttoriale 29 dicembre 2020 citato in premessa, abilita ogni referente tecnico individuato dalle autorità competenti e dai Corpi di polizia che effettuano i controlli, all'accesso all'applicativo di cui all'art. 1.

2. La segreteria tecnica di cui al comma 1, si riserva annualmente di definire il formato e la veste redazionale dei contributi concernenti gli esiti delle attività di controllo ufficiale trasmessi dalle autorità competenti e dai Corpi di polizia al Ministero della salute.

Art. 3.

1. L'attività di cui al presente decreto viene svolta nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2022

Il Sottosegretario di Stato: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2542

22A05768

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 settembre 2022.

Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del 2010 si considerano «piccole utilizzazioni locali» le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'art. 10 del medesimo decreto e che tali utilizzazioni non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 144, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» né alle disposizioni di cui all'art. 826 del codice civile;

Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010 individua i limiti di potenza e di profondità dei pozzi per le piccole utilizzazioni locali, fissandoli, rispettivamente, a 2 MW termici e 400 metri e che:

a) il comma 2 prevede che siano da considerarsi «piccole utilizzazioni locali» di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;

b) il comma 3 prevede che «Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate»;

c) il comma 5 precisa che «Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.»;

d) il comma 6 prevede che «Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze»;

e) il comma 7 prevede che «le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale»;

Considerato altresì che l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010 prevede che le regioni, per la terraferma e nell'ambito della propria competenza, possano adottare uno o più disciplinari tipo relativamente, in particolare:

a) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e/o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;

b) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte alla sola dichiarazione di inizio attività;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 6, comma 11, il quale prevede che «La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le regioni e le province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 e, in particolare, il punto 12.7, il quale prevede che «I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123, comma 1, secondo periodo e dell'art. 6, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001):

i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche

delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.»;

Ritenuto che la sopra citata semplificazione di cui al decreto 10 settembre 2010 possa essere estesa per analogia agli impianti geotermici finalizzati al solo scambio termico con il terreno senza produzione di energia elettrica, come gli impianti a sonde geotermiche per la climatizzazione degli edifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che in materia di sistemi geotermici a pompa di calore sono state adottate apposite norme tecniche, le quali costituiscono un valido riferimento per la realizzazione di questo genere di impianti, relativamente agli aspetti tecnici non definiti dalla vigente normativa di settore:

a) UNI 11466:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per il dimensionamento e la progettazione»;

b) UNI 11467:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per l'installazione»;

c) UNI 11468:2012 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti ambientali»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 25, recante «Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 15, che, nell'apportare modificazioni all'art. 25 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che con decreto del Ministro della transizione ecologica siano stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica, nonché individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e, ancora, i casi in cui l'installazione può essere considerata attività in edilizia libera a condizione che i predetti impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo;

Ritenuto di dover rinviare a un successivo provvedimento la disciplina delle prescrizioni di ordine tecnico relativamente alla posa in opera di impianti che scambiano fluidi con il sottosuolo in quanto aventi caratteristiche tecniche e ambientali più complesse di quelle relative agli impianti a circuito chiuso e che, pertanto, appare opportuno introdurre preliminarmente procedure di semplificazione per questi ultimi, così evitando implicazioni con il regime normativo che disciplina la tutela delle risorse idriche del sottosuolo;

Considerato che il comma 6-*ter* dell'art. 25 del decreto legislativo n. 199 del 2021, come introdotto dall'art. 15 del decreto-legge n. 17 del 2022, rimanda a un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica l'individuazione dei casi per cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno e che, in considerazione dello sviluppo tecnologico delle attuali applicazioni, oltre che della loro diffusione e fruibilità, ad oggi tali semplificazioni amministrative risultano appropriate per impianti per una potenza fino ai 100 kW;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010, realizzate mediante l'installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 25, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di cui al comma 1 destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «piccole utilizzazioni locali»: gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale, così come definiti all'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010;

b) «impianto a pompa di calore geotermica»: impianto tecnologico in cui è presente almeno una pompa di calore geotermica, così come definita alla lettera *h)*. Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalità *free-cooling* o *free-heating* geotermici;

c) «potenza termica»: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore;

d) «fluido termovettore»: fluido circolante nell'impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;

e) «impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso»: impianti definiti all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010, muniti di scambiatori termici interrati (sonde geotermiche), finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e/o sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore (o i dispositivi di scambio termico), posti nel locale tecnico dell'edificio servito;

f) «sonda geotermica»: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera *e)*, progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera *d)* in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso è in contatto. Ai fini del presente decreto, le sonde geotermiche sono distinte in:

1) «sonde geotermiche orizzontali»: dispositivi installati all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;

2) «sonde geotermiche verticali»: dispositivi installati all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;

g) «*test* di risposta termica» o «TRT»: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;

h) «pompa di calore geotermica»: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata;

i) «procedura abilitativa semplificata» o «PAS»: procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

l) «registro regionale di sistemi geotermici»: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso.

Art. 3.

Disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante PAS

1. Si considera attività in edilizia libera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;

b) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 50 kW;

c) gli impianti sono realizzati a servizio di edifici già esistenti, senza alterarne volumi e superfici, né comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unità immobiliari e incremento dei parametri urbanistici.

2. La PAS si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

b) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del 2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e all'art. 826 del codice civile.

Art. 4.

Prescrizioni tecniche di carattere generale

1. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica superiore a 50 kW e fino a 100 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un TRT o mediante una adeguata campagna di indagini per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni.

2. La progettazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica non superiore a 50 kW può essere effettuata, in alternativa al TRT, desumendo i parametri termici del sottosuolo da dati di letteratura o da stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti.

3. I materiali impiegati nell'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso devono possedere caratteristiche adeguate a quanto previsto dalle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, e non devono in alcun caso alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati, né causare fenomeni di inquinamento.

4. Il fluido vettore da utilizzare negli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per l'acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole propilenico a uso alimentare o altro anticongelante con caratteristiche equivalenti in termini di tossicità e biodegradabilità. Non è ammesso l'utilizzo di inibitori della corrosione.

5. Le condotte e le valvole facenti parte dell'impianto, laddove interrate, devono essere resistenti alla corrosione.

6. Relativamente alla progettazione, all'installazione e alla valutazione dei requisiti ambientali degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, trovano applicazione, ove pertinenti e applicabili, le norme tecniche UNI.

Art. 5.

Prescrizioni tecniche per la perforazione

1. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche UNI, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) le operazioni di scavo o perforazione del terreno, ai fini della installazione delle sonde geotermiche di cui al presente decreto, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e delle acque;

b) durante l'installazione degli scambiatori geotermici devono essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti ad evitare dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel sottosuolo;

c) devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;

d) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non devono pregiudicare la stabilità dei terreni interessati.

2. Per la realizzazione delle sonde geotermiche è necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.

Art. 6.

Qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche

1. Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore della perforazione e dello scavo di terreni. Il personale adibito allo svolgimento delle operazioni di cui al primo periodo deve essere qualificato a svolgere tale tipo di attività ai sensi della normativa ambientale e sulla sicurezza dei cantieri.

2. Per quanto attiene ai requisiti e alle modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della installazione delle sonde geotermiche, si applica la norma UNI 11517:2013 «Sistemi geotermici a pompa di calore - requisiti per la qualificazione delle imprese che realizzano scambiatori geotermici».

Art. 7.

Dati di progetto e di collaudo

1. Ai fini di controllo e per la verifica degli obiettivi di risparmio energetico, l'impianto deve essere iscritto, a cura del proponente, nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali predisposto ai sensi dell'art. 8, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso in regime di edilizia libera di cui all'art. 3, comma 1, le informazioni da inserire nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali sono limitate a:

a) generalità del proponente;

b) data di inizio e data di fine lavori;

c) ditta esecutrice;

d) tipologia delle installazioni;

e) ubicazione delle installazioni (provincia, comune, frazione, indirizzo);

f) coordinate geografiche delle installazioni geotermiche;

g) potenza termica dell'impianto;

h) breve descrizione dell'impianto;

i) esito del collaudo.

3. Per gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso in regime di PAS di cui all'art. 3, comma 2, le informazioni da inserire nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali sono:

a) data inizio lavori;

b) dati catastali relativi all'immobile e dati anagrafici della proprietà;

c) assenso della proprietà, se diversa dal richiedente, in merito all'installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo;

d) assenso del confinante, qualora la realizzazione delle sonde geotermiche dovesse ricadere entro 2 metri dal confine di proprietà;

e) coordinate geografiche delle installazioni;

f) progetto del sistema geotermico, con la descrizione delle opere da eseguire e il loro dimensionamento, che comprende la modellazione del sottosuolo sotto il profilo geologico e idrogeologico, nonché la previsione degli eventuali impatti termici sul sottosuolo. Il progetto include l'indicazione delle verifiche tecniche di collaudo del sistema geotermico da realizzare. Il progetto è elaborato e sottoscritto da un tecnico abilitato alla professione e iscritto al proprio albo professionale;

g) data di fine lavori;

h) relazione tecnica sulle opere eseguite, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato alla professione e iscritto al proprio albo professionale, comprensiva dei risultati delle verifiche tecniche di collaudo del sistema geotermico, anche in riferimento alle modellazioni geologiche, idrogeologiche e ambientali di progetto.

4. Per impianti con potenza termica superiore a 50 kW devono essere forniti, oltre a quanto indicato al precedente comma, i seguenti elaborati, redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato alla professione e iscritto ad apposito albo professionale:

a) relazione tecnica dei risultati del TRT o, in alternativa, relazione tecnica della campagna di indagini adottata per la caratterizzazione geologica e termica dei terreni;

b) piano di monitoraggio delle temperature a regime del fluido vettore circolante, sia all'inizio che alla fine di ciascuna stagione di esercizio.

Art. 8.

Registro telematico delle piccole utilizzazioni locali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010, la regione o la provincia autonoma:

a) istituisce procedure telematiche di registrazione e monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ricadenti nel territorio di propria competenza e rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, ovvero adegua quelle esistenti in base alle disposizioni di cui al presente decreto;

b) definisce le modalità di effettuazione di controlli a campione relativamente agli adempimenti previsti dal presente decreto, con l'obiettivo di verificare la rispondenza dei dati inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali, di cui alle previsioni progettuali, con gli impianti effettivamente ubicati e realizzati.

2. Ai fini di cui all'art. 7, l'inserimento dei dati di progetto nel registro telematico di cui al comma 1, lettera *a)* avviene entro i trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori e l'inserimento dei dati di collaudo nel registro medesimo avviene entro i trenta giorni successivi alla data di fine lavori.

3. Le procedure telematiche di registrazione fanno riferimento a strumenti cartografici informatizzati o «geo riferiti», che contengano i vincoli, i divieti, le aree di salvaguardia e rispetto e le altre indicazioni o prescrizioni di carattere territoriale eventualmente introdotte dalle autorità competenti con riferimento agli impianti di cui al presente decreto.

4. Mediante i registri degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica la regione o la provincia autonoma effettua il monitoraggio annuale sulla diffusione dei predetti impianti a fonti rinnovabili, comunicando l'esito di tale monitoraggio al Ministero della transizione ecologica ai fini della determinazione dell'energia rinnovabile prodotta.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro: CINGOLANI

22A05770

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 6 luglio 2022.

Modifica del decreto 9 maggio 2022, recante: «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.»

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 6 giugno 2022, con il quale sono stati imposti oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° dicembre 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 210 del 25 maggio 2022, concernente l'informativa d'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle citate rotte;

Vista la comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 231 del 15 giugno 2022 concernente l'avviso di gara per la gestione dei servizi aerei di linea sulle stesse citate rotte;

Atteso che la pubblicazione dell'avviso di gara in data 15 giugno 2022 non consente al vettore che risulterà aggiudicatario della gara di avviare un servizio affidato in esclusiva e con compensazione conforme al nuovo regime impositivo prima del 16 dicembre 2022;

Considerato che il disallineamento tra la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128, e la suindicata data del 16 dicembre 2022 potrebbe determinare interruzioni nei servizi di trasporto aereo su tali rotte a cui occorre, al contrario, assicurare regolarità e continuità a garanzia del diritto alla mobilità degli isolani;

Vista la comunicazione prot. n. 5125 del 27 giugno 2022 con la quale la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito «DGA-

TASS»), alla luce delle considerazioni svolte nel corso di un incontro svoltosi con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») in data 22 giugno 2022 e condivise in pari data per le vie brevi anche con la Regione Siciliana, ha chiesto a ciascuna amministrazione di formalizzare, confermando quanto già condiviso, l'intendimento di procedere al differimento dell'entrata in vigore del nuovo regime impositivo introdotto con decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128, posticipandone la decorrenza al 16 dicembre 2022;

Viste le comunicazioni del 27 giugno 2022, acquisite agli atti DGATASS in data 30 giugno 2022 con prot. n. 174 e prot. n. 176, con le quali, rispettivamente, la Regione Siciliana e l'ENAC hanno confermato la propria condivisione in merito al percorso amministrativo individuato;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128 è sostituito dal seguente:

«1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 16 dicembre 2022.»

2. L'art. 8 del decreto ministeriale 9 maggio 2022, n. 128 è sostituito dal seguente:

«1. Alla data del 16 dicembre 2022 cessano gli effetti del decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 550.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (http://www.mit.gov.it/).

Roma, 6 luglio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

22A05767

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2022.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di cinquantanove società cooperative, aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2 comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cinquantanove società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema *Sister* che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di cinquantanove società cooperative aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto riportate nell'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2022

Il direttore generale: VITALE

ALLEGATO

ELENCO N.2/SC/2022 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE- LEGGE 205/2017

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Pec.
1	CAM SUBEQUANA SOCIETA COOPERATIVA	01767530668	AQ - 119055	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	ABRUZZO	2016	18/02/2009	coop.camsubequana@cgn.legalmail.it
2	EDIL HOME SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	1962750665	AQ-134017	AVEZZANI	AQ	ABRUZZO	2016	02/10/2015	NO
3	ORIUS TERAMO - ORGANO PER LA RICERCA E L'INTEGRAZIONE UMANA E SOL	01975100676	TE - 168754	SANT'OMERO	TE	ABRUZZO	2016	06/12/2016	oriusteramo@pec.it
4	SOCIETA COOPERATIVA AGRISIL	02684550789	CS-182588	COSENZA	CS	CALABRIA	2015	14/01/2005	SOC.COOP.AGRISIL@PEC.IT
5	DELFINO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01961350780	CS-125802	COSENZA	CS	CALABRIA	2014	26/07/1983	NO
6	CAMPANAPA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01652520626	BN - 137557	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2016	07/03/2016	**campanapa@pec.it**
7	LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01123010629	BN - 96279	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	CAMPANIA	2012	17/03/1998	**NO**
8	SPORT E DANZA SOCIETA' COOPERATIVA	01634930620	BN-136255	LIMATOLA	BN	CAMPANIA	2015	29/06/2015	SPORTDANZACOOPERATIVA1@PEC.IT
9	AM COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	03680160615	CE-263491	SAN CIPRIANO	CE	CAMPANIA	2016	24/01/2011	**NO**
10	FAST-LOG SOCIETA' COOPERATIVA	08739740960	CE-308287	AVERSA	CE	CAMPANIA	2016	25/07/2014	NO
11	GEO-LOG SOCIETA' COOPERATIVA	8830650969	CE-308284	AVERSA	CE	CAMPANIA	2016	05/11/2014	NO
12	SOCIETA' COOPERATIVA EDILCASA	03947350611	CE - 286145	AVERSA	CE	CAMPANIA	2015	21/01/2014	edilcasacoop@pec.cgn.it
13	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	3755700162	NA-955064	CASAVATORE	NA	CAMPANIA	2016	13/06/2011	ANTARES@REGISTERPEC.IT
14	NANI VIP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	08211621217	NA - 940581	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2015	14/10/2015	NO
15	PLURIMA MADE SOCIETA' COOPERATIVA	08520751218	NA-965088	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	29/11/2016	**NO**
16	ARCOBALENO 2016 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05522830651	SA-452611	TEGGIANO	SA	CAMPANIA	2016	08/08/2016	**CO.ARCOBALENO@PEC.IT**
17	EDILIZIA INGENITO SOC. COOP. DI LAVORO	04750170658	SA-391023	SARNO	SA	CAMPANIA	2016	25/09/2009	EDILIZIAINGENITO@LEGALMAIL.IT
18	LA COMETA DEL SUD - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5077780657	SA-417717	SALERNO	SA	CAMPANIA	2012	12/09/2012	NO
19	LUDOS COOPERATIVA SOCIALE	4622310656	BATTIPAGLIA	SALERNO	SA	CAMPANIA	2016	08/07/2008	NO
20	PEGASO 2010 - SOCIETA' COOPERATIVA	04427440658	SA - 366444	ANGRI	SA	CAMPANIA	2012	10/11/2006	**NO**
21	UNIVERSAL SOCIETA' COOPERATIVA	03220450369	MO - 369008	SPILAMBERTO	MO	EMILIA ROM	2010	04/08/2008	NO
22	CAPPUCCINI SOCIETA'COOP. EDILIZIA	01004110597	LT - 68556	GAETA	LT	LAZIO	2016	14/01/1982	NO
23	ECOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA	2856510595	LT-204646	APRILIA	LT	LAZIO	2016	26/12/2015	NO
24	C.N.A.CENTRO NUOVO APPRENDIMENTO SOCIALE	03723030585	RM-454527	ROMA	RM	LAZIO	2015	24/11/1979	COOPERATIVA.CNA@PEC.IT
25	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI FINANZIARI - SOCIETA' COOPERATIVA	10386321003	RM - 1228797	ROMA	RM	LAZIO	2015	03/03/2009	cnsf@legalmail.it
26	COOPERATIVA EDILIZIA INTESACASA 1 IN LIQUIDAZIONE	08985171001	RM - 1130973	ROMA	RM	LAZIO	2016	13/04/2006	intesacasa@pec.it
27	COOPERATIVA EDILIZIA MINA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	80138850583	RM - 309899	FORMELLO	RM	LAZIO	2016	26/01/1968	**coop_ediliziamina@pec.it**
28	FIANO COOP. SOCIETA A R.L.	13544041000	RM - 1455317	FIANO ROMANO	RM	LAZIO	2015	01/10/2015	fianocoop@pec.it
29	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	12410621002	RM-1372963	ROMA	RM	LAZIO	2016	13/05/2013	**NO**
30	IL CERQUETO - MONTEROTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	11098061002	RM - 1279994	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	2016	15/09/2010	**NO**
31	LA CONCORDIA COOP.SOCIALE O.N.L.U.S. A.R.L.	08995191007	RM-1132254	ROMA	RM	LAZIO	2014	04/05/2006	NO
32	PULITECNO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13976011000	RM - 1487167	ANZIO	RM	LAZIO	NO	26/07/2016	pulitecnosoccoop@pec.it

ELENCO N.2/SC/2022 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE- LEGGE 205/2017									
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	Pec.
33	MONTALTO SOCIETA' COOP. SOCIALE	2133350567	VT - 155424	MONTALTO DI CASTRO	VT	LAZIO	2015	19/12/2013	montaltocoopsociale@pec.it
34	C.L.T. SOCIETA' COOPERATIVA	04062440161	BG-432183	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	2016	30/03/2015	NO
35	COOPERATIVA POSATORI RIUNITI - SOCIETA' COOPERATIVA	03979490160	BG - 425299	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	2015	21/03/2014	**posatoririuniti@tpec.it**
36	GROUP MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04095050169	BG-434851	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	2016	23/09/2015	NO
37	LA FENICE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	04056470166	BG - 431312	ALME'	BG	LOMBARDIA	2016	17/02/2015	NO
38	SOCIETA' COOPERATIVA LAVORATORI POSATORI	06252040966	MB-1867635	CESANO MADERNO	MB	LOMBARDIA	NO	12/06/2008	NO
39	AZIMUT COOPERATIVE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE	04410560967	MI - 1745867	MILANO	MI	LOMBARDIA	2009	08/05/2004	NO
40	MP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09626900964	MI - 2102992	CORMANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/09/2016	**mp.cooperativa@legalmail.it**
41	SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	07375530966	MI-1954343	CORSICO	MI	LOMBARDIA	2016	10/03/2011	NO
42	A. PREF. SOCIETA' COOPERATIVA	02532190424	AN-195275	LORETO	AN	MARCHE	2013	29/12/2011	NO
43	PRINCIPI RAPPRESENTANZE SOCIETA' COOPERATIVA	02355610425	AN-181227	CAMERANO	AN	MARCHE	2011	29/12/2007	NO
44	BUONO SANO PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01446750059	AT - 116105	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	PIEMONTE	2016	17/10/2008	buonosanopiemonte.asti@pec.confcooperative.it
45	LA TERRA E' UNA STELLA SOCIETA' COOPERATIVA	3646560049	CN - 306497	MAGLIANO ALFIERI	CN	PIEMONTE	NO	14/03/2016	NO
46	IL SOLE DI RIVOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10134320018	TO - 1108165	RIVOLI	TO	PIEMONTE	2013	04/08/2009	**ilsoledirivoli@pec.it**
47	MARGUTTE - SOCIETA' COOPERATIVA	11473680012	TO - 1215736	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	21/01/2016	**margutte@pec.confcooperative.it**
48	IL GABBIANO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05852260727	BA - 445213	BITONTO	BA	PUGLIA	2009	18/04/2002	NO
49	IL QUADRIFOGLIO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	01921060743	BR - 108893	ERCHIE	BR	PUGLIA	2015	15/01/2001	**ilquadrifogliomultiservice@pec.it**
50	COSTRUIRE OGGI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05563930725	BA - 427926	BARLETTA	BT	PUGLIA	2009	18/09/2000	**NO**
51	BMC FUTURE SOLUTION ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	02891560738	TA-177271	GINOSA	TA	PUGLIA	2013	15/03/2012	NO
52	COOPERATIVA SOCIALE D.A.S.T. LAVORO O.N.L.U.S.	02656010739	TA - 161157	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	2016	07/05/2007	NO
53	UNION GROUP COSTRUZIONI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA	02287480731	TA-136483	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	2013	15/12/1999	NO
54	DOMO MEA - SOCIETA' COOPERATIVA	03357010929	CA - 265190	VILLASOR	CA	SARDEGNA	2016	25/02/2011	domomeasoccoop@pec.it
55	EMMESERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03591910926	CA - 282989	DECIMOMANNU	CA	SARDEGNA	2016	02/02/2015	coop.emmeservice@legalmail.it
56	SOLELUNA2016 SOCIETA' COOPERATIVA	3661150924	CA - 288164	COLLINAS	CA	SARDEGNA	NO	04/04/2016	soleluna2016@legalmail.it
57	GIANAS: GIOVANI - ANZIANI ASSISTENZA SOCIALE" ONLUS	00883540916	NU - 55530	SINISCOLA	NU	SARDEGNA	2014	30/01/1991	gianas.siniscola@pec.it
58	SOCIETA' COOPERATIVA ELZEVIRA	01292350558	TR - 86095	ORVIETO	TR	UMBRIA	2016	18/10/2003	amministrazione@pec.elzevira.com
59	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA FORCELLINI	01964070286	PD - 193415	PADOVA	PD	VENETO	2016	27/02/1985	NO

22A05772

DECRETO 30 settembre 2022.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinee Itavia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE
E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Vista l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la legge n. 296/2006, e, in particolare l'art. 1 commi 498 e seguenti;

Visto il decreto del Ministro *pro-tempore* dell'industria, commercio e artigianato, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 31 luglio 1981, con il quale la S.p.a. Aerolinee Itavia è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979 n. 95, con contestuale nomina del commissario nella persona dell'ing. Bruno Velani;

Visto il decreto 27 ottobre 1987, emanato dal Ministro *pro-tempore* dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale è stato nominato commissario l'avv. Antonio Cospito in sostituzione dell'ing. Bruno Velani;

Visto il decreto, in data 10 marzo 2003, adottato dal Ministro delle attività produttive *pro tempore*, con il quale è stato nominato commissario della procedura di amministrazione straordinaria l'avv. Giuliano Maria Pompa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* in data 4 aprile 2007, con cui è stato nominato il nuovo collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinee Itavia, nelle persone dell'ing. Andrea Carli, del prof. Roberto Serrentino e del dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, della legge 296/2006;

Visti i propri decreti, in data 14 giugno 2016 ed in data 3 marzo 2017, con i quali sono stati nominati quali commissari della S.p.a. Aerolinee Itavia, rispettivamente, la sig.ra Rita Assanelli, e, successivamente, la tema commissariale composta dal prof. Stefano Ambrosini, dall'avv. Nicola Marotta e dalla prof.ssa Daniela Saitta, in sostituzione del precedente collegio commissariale;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 26 marzo 2021 e 22 luglio 2021, con i quali è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma - sezione fallimentare - del piano di riparto finale e della relativa modifica ed integrazione della S.p.a. Aerolinee Itavia in amministrazione straordinaria, corredati della relazione del Comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza dei commissari acquisita in data 3 dicembre 2021, formulata per la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Aerolinee Itavia in amministrazione straordinaria, con la quale i commissari hanno comunicato, tra l'altro, che:

avverso il suddetto Progetto di riparto è stato promosso un solo reclamo, definito in data 14 luglio 2021 dal Tribunale di Roma, con provvedimento di relativa ammissione dell'ulteriore credito in via chirografaria pari ad euro 431.797,83, peraltro già oggetto di preventivo apposito accantonamento;

di aver eseguito i pagamenti previsti nel piano di riparto finale e nel piano integrativo quantificando: *i)* l'ammontare dei creditori risultati irreperibili;

ii) gli accantonamenti per i creditori ammessi con riserva ancora non sciolta nonché quelli;

iii) per il contenzioso pendente relativo all'accertamento della titolarità del credito delle posizioni *ex* Alfa Romeo;

iv) per i compensi liquidati agli *ex* commissari liquidatori; a fronte dei quali devono essere costituiti e depositati i libretti giudiziari a mezzo piattaforma telematica Fallco e presso la competente cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma;

Vista la situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2022 prodotta dai commissari della S.p.a. Aerolinee Itavia in amministrazione straordinaria, acquisita in data 5 settembre 2022 ad integrazione della citata istanza, con allegato il conto della gestione, l'elenco delle cause, l'ammontare dei debiti prededucibili, l'elenco dei creditori ammessi con riserva e quello dei creditori irreperibili;

Viste le note n. 195/22 del 21 luglio 2022 e n. 199/22 del 29 luglio 2022, con le quali i commissari della S.p.a. Aerolinee Itavia in amministrazione straordinaria, in esito alla precedente corrispondenza, hanno rappresentato che non potrà essere ritardata la consegna del residuo attivo all'avente diritto, evidenziando che non sussistono altri impedimenti per il trasferimento del residuo attivo della procedura, al netto degli accantonamenti necessari in precedenza indicati, avendo la procedura eseguito il riparto finale a favore dei creditori, che sono stati soddisfatti nella misura del 100%;

Visti i pareri resi dall'Avvocatura generale dello Stato in ordine agli adempimenti necessari per la restituzione agli aventi diritto del residuo attivo della procedura di amministrazione straordinaria S.p.a. Aerolinee Itavia, a seguito della relativa chiusura, rispettivamente acquisiti in data 13 aprile 2022 e, da ultimo, in data 7 settembre 2022;

Ritenuto che, pertanto, concluse le attività, sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinee Itavia;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinee Itavia, avente sede legale in Roma - C.F. 00477930580 e P.I. 01287480790 - CCIAA numero REA RM - 213699.

I commissari avranno cura di provvedere all'adempimento delle attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Aerolinee Itavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per gli adempimenti di competenza relativi al registro delle imprese.

Roma, 30 settembre 2022

Il direttore generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive
BARTOLONI

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

22A05771

DECRETO 1° ottobre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Verdemela Società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Verdemela società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 347.605,00, si riscontra una massa debitoria di euro 517.505,00, ed un patrimonio netto negativo di euro -191.460,00;

Considerato che in data 27 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Confcooperative con la quale si richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 26 settembre 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della tema segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Verdemela società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Prato (codice fiscale 01957990979) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Frosali, nato a Firenze il 30 agosto 1968, con domicilio in Firenze alla via Palestro, n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05774

DECRETO 1° ottobre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Plast società cooperativa a r.l.», in Sesto San Giovanni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il d.d. del 17 giugno 2021 n. 59/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Edil Plast società cooperativa a r.l.» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Andrea D'Isanto;

Vista la sentenza del 3 agosto 2022 n. 99/2022 del Tribunale di Monza, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edil Plast società cooperativa a r.l.»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1 agosto 2022, recante «Istituzione nuova Banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, il dott. Andrea D'Isanto è idoneo ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore dott. Andrea D'Isanto nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Edil Plast società cooperativa a r.l.», con sede in Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale 09143580968, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, si conferma quale commissario liquidatore il dott. Andrea D'Isanto, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1967, codice fiscale DSNNDR67C02H501E, domiciliato in Milano (MI), via Privata Maria Teresa, n. 11, già commissario liquidatore nella procedura di scioglimento per atto dell'autorità indicata in premessa.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05775

DECRETO 4 ottobre 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.T.S. Italia società cooperativa in liquidazione», in Montecatini Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «S.T.S. Italia società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 86.634,00, si riscontra una massa debitoria di euro 410.084,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 378.404,00;

Considerato che in data 26 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 26 settembre 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale la predetta società risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «S.T.S. Italia società cooperativa in liquidazione», con sede in Montecatini Terme (PT), (codice fiscale 01884050475) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Biagini, nato a Firenze il 7 maggio 1961, con domicilio in Empoli (FI) alla via Francesco Berni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 ottobre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05773

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 agosto 2022.

Attuazione del subinvestimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR».

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

E

IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza «*Next Generation* Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Vista la Missione 1 - Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», incluso nell'Investimento 2.2, per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera *a)* del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024;

Visto l'art. 9, comma 2-*bis*, del succitato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Subinvestimento 2.2.1, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governane del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un portale di progetto e di una unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'art. 1 del medesimo provvedimento, dedicata al raccordo dell'attività dei *pool* territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, individuando quale amministrazione titolare dell'intervento il Dipartimento della funzione pubblica quale amministrazione centrale responsabile del Subinvestimento 2.2.1 della misura M1C1;

Visto l'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, relativo al riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, ai sensi del succitato art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1037 a 1350;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 relativo alle modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 relativo alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE

2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all' obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Atteso l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerati i criteri utilizzati per il riparto delle risorse assegnate alle regioni e province autonome, in qualità di soggetti attuatori, dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, i quali prevedono una parte pari al 30% delle risorse ripartita in quota fissa e una parte pari al 70% delle risorse ripartita in quota variabile in funzione della consistenza della popolazione residente, tenuto conto della riserva a favore delle regioni del Mezzogiorno stabilita dal succitato art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 27 luglio 2022;

Di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. Le risorse finanziarie, pari a 48,1 milioni di euro, previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'attuazione del Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR» e non ripartite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021, sono assegnate, quanto a 30 milioni di euro, alle regioni e province autonome, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, per le finalità e in base al riparto di cui al successivo art. 2 e, quanto a 18,1 milioni di euro, al Dipartimento della funzione pubblica per le finalità di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Utilizzo delle risorse da parte delle regioni e province autonome e relativo riparto

1. Le risorse di cui all'art. 1 assegnate alle regioni e province autonome sono destinate al conferimento, attraverso le procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) potenziamento e presidio tecnico-metodologico dell'attività dei professionisti ed esperti reclutati a valere sulle risorse ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021;

b) mappatura e analisi dei procedimenti amministrativi oggetto di intervento, raccolta e formulazione di proposte di interventi di semplificazione, supporto per l'attuazione del piano territoriale;

c) supporto ai lavori delle Cabine di regia regionali istituite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021 (Allegato B, punto 3.2), anche aumentando il contingente di esperti da dedicare alla segreteria tecnica oltre i limiti ivi fissati.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e province autonome secondo l'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Utilizzo delle risorse da parte Dipartimento della funzione pubblica

1. Le risorse di cui all'art. 1 assegnate al Dipartimento della funzione pubblica sono destinate alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di *governance* del progetto, mediante la realizzazione, presso il medesimo Dipartimento, di un portale di progetto e di una unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e dedicata alle seguenti funzioni:

a) raccordo dell'attività dei *pool* operanti presso le regioni e province autonome;

b) raccolta dei dati prodotti dai *pool* operanti presso le regioni e province autonome sui tempi delle procedure e sull'arretrato e verifica dei risultati complessivi;

c) raccolta di evidenze sugli oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale ed elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, in accordo e coerentemente con le attività realizzate in attuazione dell'Agenda per la semplificazione, così come aggiornata al periodo 2020-2026 con Intesa in Conferenza unificata dell'11 maggio 2022;

d) supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021 (Allegato B, punto 3.2).

Roma, 29 agosto 2022

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
GELMINI

Il Ministro per il sud e la coesione territoriale
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2502

ALLEGATO *A*

RIPARTO DELLE RISORSE

Tabella 1 – Riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (*migliaia di euro*)

Regione / Provincia autonoma	Popolazione al 1° gennaio 2020	Quota fissa (30%)	Quota variabile (70%)	Totale
Piemonte	4.311.217	415	1.377	1.792
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	125.034	415	40	455
Liguria	1.524.826	415	487	902
Lombardia	10.027.602	415	3.203	3.618
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	532.644	415	170	586
Provincia Autonoma Trento	545.425	415	174	590
Veneto	4.879.133	415	1.558	1.974
Friuli-Venezia Giulia	1.206.216	415	385	801
Emilia-Romagna	4.464.119	415	1.426	1.841
Toscana	3.692.555	415	1.179	1.595
Umbria	870.165	415	278	693
Marche	1.512.672	415	483	899
Lazio	5.755.700	415	1.838	2.254
Totale Centro-Nord	**39.447.308**	**5.400**	**12.600**	**18.000**
Abruzzo	1.293.941	450	538	988
Molise	300.516	450	125	575
Campania	5.712.143	450	2.376	2.826
Puglia	3.953.305	450	1.644	2.094
Basilicata	553.254	450	230	680
Calabria	1.894.110	450	788	1.238
Sicilia	4.875.290	450	2.028	2.478
Sardegna	1.611.621	450	670	1.120
Totale Mezzogiorno	**20.194.180**	**3.600**	**8.400**	**12.000**
Totale	**59.641.488**	**9.000**	**21.000**	**30.000**

22A05866

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 ottobre 2022.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino. (Ordinanza n. 928).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino;

Considerato che il territorio è stato interessato da fenomeni meteorologici caratterizzati da un intenso evento pluviometrico che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, i summenzionati eventi hanno causato allagamenti, colate detritiche, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici privati, nonché alle attività economiche e produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Campania con nota del 4 ottobre 2022;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta moti-

vata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, anche per il tramite del Sindaco del Comune di Monteforte Irpino, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater* , 29-*quinquies* , 29-*sexies*, 29-*septies* , 29-*octies* , 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis* , 25, 26, 27, 27-*bis* , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10, dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)*, relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Campania nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui al successivo art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, nel limite di euro 1.150.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Campania è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Relazioni del Commissario delegato

1. ll Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZE:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (sezione normativa di protezione civile) al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

22A05786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2022.

Sostituzione dell'allegato alla determina n. 668/2022 del 13 settembre 2022, concernente regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xolair». (Determina n. 746/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 668/2022 del 13 settembre 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale "Xolair"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2022;

Considerato che occorre sostituire l'allegato alla determina suddetta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 668/2022 del 13 settembre 2022

È sostituito l'allegato alla determina AIFA n. 668/2022 del 13 settembre 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale XOLAIR», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2022.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI DUPIXENT (DUPILUMAB) E XOLAIR (OMALIZUMAB) NEL TRATTAMENTO DI NELLA RINOSINUSITE CRONICA CON POLIPOSI NASALE (CRSwNP)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni e Province autonome o medici specialisti (otorinolaringoiatra, immunologo allergologo) operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ________________________________

Tel. __________________ e-mail ____________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _________________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) ___________ altezza (cm) ___________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel. _____________________________

ASL di residenza________________ Regione ____________________ Prov. ________________

Medico di Medicina Generale _________________________________ recapito Tel. ________________

Indicazione autorizzata:

DUPIXENT (DUPILUMAB) Dupixent è indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP grave per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non fornisce un controllo adeguato della malattia.

XOLAIR (OMALIZUMAB) Xolair è indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a 18anni) con CRSwNP grave peri quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia.

Indicazione rimborsata SSN:

Il trattamento della CRSwNP a carico del SSN è limitato a pazienti adulti con CRSwNP grave (valutata tramite uno score NPS ≥ 5 oppure un punteggio SNOT-22 ≥ 50), per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia, in aggiunta alla terapia di background con corticosteroidi intranasali.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

La prescrizione a carico del SSN deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), solo se rispondente alle seguenti condizioni:

- ☐ Età≥ 18 anni
- ☐ Diagnosi accertata di rinosinusite cronica con poliposi nasale grave
- ☐ Malattia grave definita da:
  - o punteggio NPS ≥ 5
  - o punteggio SNOT-22 ≥ 50
- ☐ Fallimento del trattamento precedente specificando tra le seguenti opzioni:
  - ☐ Terapia con corticosteroidi sistemici (almeno due cicli nell'anno precedente) seguita da:
    - o sospensione per intolleranza/eventi avversi
    - o mancanza di efficacia
  - ☐ Intervento chirurgico (ESS) seguito da:
    - o mancata/inadeguata risposta
    - o complicanze post-operatorie
- ☐ Assenza trattamento concomitante con un altro farmaco biologico

Il trattamento nella rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) grave deve essere iniziato in associazione a corticosteroidi intranasali da medici specialisti esperti della patologia (otorinolaringoiatra, immunologo allergologo), a seguito di diagnosi circostanziata, valutazione clinica di gravità e valutazione della risposta al trattamento precedente.

□ Prima prescrizione	Prosecuzione terapia: con modifiche □ senza modifiche □
Farmaco	**Posologia**
Dupilumab (Dupixent) □ 300 mg soluzione per iniezione s.c. in penna preriempita: AIC: 045676172	La dose iniziale raccomandata per i pazienti adulti è di 300 mg, seguita da una dose di 300 mg somministrata a settimane alterne.
Omalizumab (Xolair) □ 1 siringa SC 75 mg 0,5 ml AIC: 036892053 □ 1 siringa SC 150 mg 1 ml AIC: 036892089 □ 1 flaconcino SC 150 mg+1 fiala 2ml AIC: 036892014	La dose appropriata e la frequenza di somministrazione di Xolair sono determinate dai livelli di IgE basali (UI/mL), rilevati prima di iniziare il trattamento, e dal peso corporeo (kg)* dosaggio da 75 mg _____ dosaggio da 150 mg _____ □ ogni 2 settimane □ ogni 4 settimane La dose massima raccomandata è di 600mg di omalizumab ogni due settimane I pazienti con pesi corporei inferiori a 30 kg non sono stati studiati negli studi clinici principali per CRSwNP

Prescrizione

*Fare riferimento al RCP, la Tabella 1 per la conversione dalla dose a numero di flaconcini e le Tabelle 2 e 3 per la determinazione della dose. Ai pazienti i cui livelli di IgE basali o peso corporeo in chilogrammi non rientrano nei limiti delle tabelle dei dosaggi, Xolair non deve essere somministrato.

Validità del Piano terapeutico: _______ mesi

È opportuna una valutazione periodica, in accordo ai rispettivi RCP, sulla base della gravità della malattia del paziente e del livello di controllo dei sintomi e va considerata la sospensione del trattamento in caso di mancata risposta.

La validità massima del Piano Terapeutico è di 12 mesi

Data___________________

Timbro e firma del medico prescrittore

____

22A05863

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dei codici «notazione 32» di talune confezioni di medicinali autorizzate dall'area autorizzazioni medicinali.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 195 del 29 settembre 2022

Sono rettificate le determine di cui all'allegata tabella, per errore materiale ivi contenuto relativo ad errata generazione informatica dei codici della «Notazione 32» di talune confezioni di medicinali, conformemente a quanto nella stessa indicato.

La tabella allegata costituisce parte integrante della determina di cui al presente estratto.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.	Medicinale	Estremi Determinazione	Estremi pubblicazione G.U.	Numero di AIC	NOTAZIONE_32 errata	NOTAZIONE_32 corretta
EG S.P.A.	VENORUTON	Determina AAM/PPA n. 951/2021 del 22 dicembre 2021	GU Serie Generale n. 5 del 08-01-2022	017076151	00J3XR	0J93XR
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	SODIO CLORURO F K I	Determina AAM/PPA n. 264/2020 del 23 marzo 2022	GU Serie Generale n. 78 del 02-04-2022	031938855	00YGQ7	0YGQ97
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	SODIO CLORURO F K I	Determina AAM/PPA n. 264/2020 del 23 marzo 2022	GU Serie Generale n. 78 del 02-04-2022	31938867	00YGQM	0YGQ9M
FARMED S.R.L.	TOBRAL	Determina IP n. 59 del 26 gennaio 2022	GU Serie Generale n. 38 del 15-02-2022	43225073	0173ZK	1973ZK
FARMED S.R.L.	TOBRAL	Determina IP n. 184 del 24 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 63 del 16-03-2022	43225085	0173ZX	1973ZX
FARMA 1000 S.R.L.	DEPAKIN	Determina n. 200/2022 dell'8 marzo 2022	GU Serie Generale n. 72 del 26-03-2022	43250051	017WD3	197WD3
GMM FARMA S.R.L.	MAALOX	Determina IP n. 116 del 10 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 50 del 01-03-2022	44038040	01ZXWS	19ZXWS
ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	TADALAFIL ACCORD	Determina AAM/PPA n. 322/2022 del 13 aprile 2022	GU Serie Generale n. 97 del 27-04-2022	44205161	01B513	1B5139
FARMA 1000 S.R.L.	LENDORMIN	Determina IP n. 91 del 3 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 43 del 21-02-2022)	44413033	01BCD3	1BCD39
GENETIC S.P.A.	UTUFAR	Determina AAM/PPA n. 161/2022 del 17 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 48 del 26-02-2022	45399108	01CH24	1C9H24
GENETIC S.P.A.	UTUFAR	Determina AAM/PPA n. 161/2022 del 17 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 48 del 26-02-2022	45399110	01CH26	1C9H26
GENETIC S.P.A.	UTUFAR	Determina AAM/PPA n. 161/2022 del 17 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 48 del 26-02-2022	45399122	01CH2L	1C9H2L
GENETIC S.P.A.	GAVIRIA	Determina AAM/PPA n. 100/2022 del 2 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 38 del 15-02-2022	045400102	01CJ16	1C9J16
GENETIC S.P.A.	GAVIRIA	Determina AAM/PPA n. 100/2022 del 2 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 38 del 15-02-2022	045400114	01CJ1L	1C9J1L

GENETIC S.P.A.	GAVIRIA	Determina AAM/PPA n. 100/2022 del 2 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 38 del 15-02-2022	045400126	01CJ1Y	1C9J1Y
GENETIC S.P.A.	RUMBOT	Determina AAM/PPA n. 162/2022 del 17 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 48 del 26-02-2022	045403108	01CLZ4	1C9LZ4
GENETIC S.P.A.	RUMBOT	Determina AAM/PPA n. 162/2022 del 17 febbraio 2022	GU Serie Generale n.48 del 26-02-2022	045403110	01CLZ6	1C9LZ6
GENETIC S.P.A.	RUMBOT	Determina AAM/PPA n. 162/2022 del 17 febbraio 2022	GU Serie Generale n.48 del 26-02-2022	045403122	01CLZL	1C9LZL
TEVA B.V.	VILDAGLIPTIN E METFORMINA TEVA	Determina AAM/PPA n. 116/2022 del 3 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022	045714185	01CM2S	1CM2S9
SANDOZ S.P.A.	DORZOLAMIDE E TIMOLOLO SANDOZ	Determina AAM/PPA n. 957/2021 del 22 dicembre 2021	GU Serie Generale n. 5 del 08-01-2022)	047051040	01DVW0	1DVW90
SANDOZ S.P.A.	DORZOLAMIDE E TIMOLOLO SANDOZ	Determina AAM/PPA n. 957/2021 del 22 dicembre 2021	GU Serie Generale n. 5 del 08-01-2022)	047051053	01DVWF	1DVW9F
NEW PHARMASHOP S.R.L.	NIZORAL	Determina IP n. 96 del 3 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 68 del 22-03-2022	048179028	01FYUN	1FY9UN
EXELTIS ITALIA S.R.L.	EMBAGYN	Determina AAM/A.I.C. n. 73 del 31 marzo 2022	GU Serie Generale n. 85 del 11-04-2022	048743049	01GHJN	1GHJN9
SANDOZ GMBH	ABIRATERONE SANDOZ GMBH	Determina AAM/A.I.C. n. 27 dell'11 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2022	048749129	01GHQL	1GHQL9
APC INSTYTUT SP. Z.O.O.	OLANZAPINA APC	Determina AAM/A.I.C. n. 11 del 26 gennaio 2022	GU Serie Generale n. 30 del 05-02-2022	049691049	01HDGF	1HDGF9
EG S.P.A.	DIAZEPAM EG STADA	Determina AAM/A.I.C. n. 2/2022 del 13 gennaio 2022	GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022	049712425	001HF3	1HF399
EG S.P.A.	DIAZEPAM EG STADA	Determina AAM/A.I.C. n. 2/2022 del 13 gennaio 2022	GU Serie Generale n. 21 del 27-01-2022	049712437	01HF3P	1HF39P
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	NISTIK	Determina AAM/A.I.C. n. 54 del 9 marzo 2022	GU Serie Generale n. 68 del 22-03-2022	049732201	01HFQM	1HFQM9
AMDIPHARM LTD	PALMEUX	Determina AAM/A.I.C. n. 26 dell'8 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 41 del 18-02-2022	049737012	01HFVN	1HFV9N
PHARMA STULLN GMBH	MOXIVISION	Determina AAM/A.I.C. n. 31 dell'11 febbraio 2022	GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2022	049751047	01HG07	1HG907

HAMELN PHARMA GMBH	REMIFENTANIL HAMELN	Determina AAM/A.I.C. n. 6 del 13 gennaio 2022	GU Serie Generale n. 20 del 26-01-2022	049752013	01HGYF	1HG9YF
HAMELN PHARMA GMBH	REMIFENTANIL HAMELN	Determina AAM/A.I.C. n. 6 del 13 gennaio 2022	GU Serie Generale n. 20 del 26-01-2022	049752025	01HGYT	1HG9YT
HAMELN PHARMA GMBH	REMIFENTANIL HAMELN	Determina AAM/A.I.C. n. 6 del 13 gennaio 2022	GU Serie Generale n. 20 del 26-01-2022	049752037	01HGZ5	1HG9Z5
NEURAXPHARM ITALY S.P.A.	FAXILEX	Determina AAM/A.I.C. n. 72 del 31 marzo 2022	GU Serie Generale n. 85 del 11-04-2022	049821097	01HJFF	1HJFF9

22A05744

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di meloxicam «Mobic».

Estratto determina AAM/PPA n. 748/2022 del 29 settembre 2022

Codice pratica: VC2/2021/176.

N. procedura: FR/H/0101/001,002/II/112/G.

Autorizzazione: è autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

tipo IA B.II.c.1.c - Controllo degli eccipienti - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto);

tipo IB B.II.f.1.d - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito;

n. 2 tipo IA B.II.d.1.i - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - La monografia Ph.Eur 2.9.40 introduce l'uniformità delle unità di dosaggio per sostituire il metodo al momento registrato, ossia PhEur 2.9.5 (uniformità di massa) o PhEur 2.9.6 (uniformità di contenuto);

n. 4 tipo IA B.II.d.1.d - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);

tipo IA B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

tipo II B.II.b.1.z - Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Altre modifiche successive all'aggiunta del sito di fabbricazione del prodotto finito:

aggiunta del sito di produzione Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Straβe 51 - 61, 59320 Ennigerloh (Germania) come sito alternativo responsabile del rilascio lotti incluso controllo dei lotti, produzione del *bulk*;

aggiunta del sito di produzione Rottendorf Pharma GmbH, Am Fleigendahl 3, 59320 Ennigerloh (Germania) come sito alternativo di confezionamento primario e secondario del prodotto finito;

modifiche minori del processo di produzione del prodotto finite per introdurre l'*holding time* di dodici mesi per il *bulk* prodotto presso il sito Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Straβe 51 -61, 59320 Ennigerloh (Germania);

modifica editoriale RCP nazionale relativamente alla data di prima autorizzazione,

relativamente al medicinale MOBIC, nelle confezioni:

A.I.C. n. 031985068 - «15» 30 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985106 - «7,5» 10 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985157 - «7,5» 30 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985169 - «15» 14 compresse divisibili 15 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim lnternational GmbH, con sede in Binger Straβe 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Germania.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05745

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino adsorbito antidifterico, antitetanico, antipertossico (componente acellulare) e antipolio (inattivato), «Tetravac».

Estratto determina AAM/PPA n. 735/2022 del 28 settembre 2022

Codice pratica: VC2/2021/275.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2022, con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 252/2022 del 16 marzo 2022, concernente il *worksharing* (SE/H/xxxx/WS/482) di variazioni di tipo IB - B.II.b.3.a; tipo IA - A.7 e tipo II - B.II.b.3.b, relativamente al medicinale TETRAVAC, la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo, precedentemente autorizzato e quindi non comprensivo delle variazioni di cui alla determina sopracitata, relativamente ai seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati:

medicinale: «Tetravac»;

confezione: «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita monodose senza ago con 2 aghi separati - A.I.C. n. 034127086;

lotti n. V3D694V - V3D712V.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur Europe, con sede legale in 14 Espace Henry Vallee, 69007 Lione, Francia.

Smaltimento scorte

I lotti, di cui sopra, che non riportino nel foglio illustrativo le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05746

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determina IP n. 635 del 21 settembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 MG - FILMTABLETTEN 60 FILMTABLETTEN dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20685, intestato alla società Servier Austria GmbH Mariahilferstraße 20/7 1070 Wien Austria e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran - 45520 Gidy - France, Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey Road - Arklow/Wicklow - Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcellona.

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 049951015 (in base 10) 1HND97 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di frazione flavonoica purificata micronizzata costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg di flavonoidi espressi in esperidina;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171), macrogol 6000, magnesio stearato, talco.

Officine di confezionamento secondario:

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi;

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 049951015.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 049951015.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05747

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di destrometorfano bromidrato, «Recotuss Sedativo».

Estratto determina AAM/PPA n. 742/2022 del 28 settembre 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.11.b), aggiornamento del *Risk Management Plan* (RMP), versione 1.1, 1° novembre 2021-12 settembre 2022, relativamente al medicinale RECOTUSS SEDATIVO (A.I.C. n. 025273).

Codice pratica: VN2/2022/40.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00748210150), con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05748

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo fumarato, «Bisoprololo Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 733/2022 del 28 settembre 2022

Codice pratica: VC2/2021/43 - VC2/2021/253.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2022, con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 38/2022 del 19 gennaio 2022, concernente le variazioni: procedura europea IT/H/0645/001-006/II/023 (pratica VC2/2021/43) C.I.2.b e la procedura europea IT/H/0645/001-006/II/024 (pratica VC2/2021/253) C.I.2.b) relativamente al medicinale BISOPROLOLO MYLAN, la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo, precedentemente autorizzato e quindi non comprensivo delle variazioni di cui alla determina sopracitata, entro e non oltre il 5 novembre 2022, relativamente al seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato:

medicinale: «Bisoprololo Mylan»;

confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al - A.I.C. n. 040486058;

lotto n. 8136145.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Smaltimento scorte

Il lotto, di cui sopra, che non riporti nel foglio illustrativo le modifiche autorizzate, può essere mantenuto in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05749

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quinapril cloridrato, «Acequide».

Estratto determina AAM/PPA n. 749/2022 del 5 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.11.b), introduzione del *Risk Management Plan* versione 0.1 relativamente al medicinale ACEQUIDE

Confezioni:

A.I.C. n.

028317016 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

028317028 - «20 mg + 6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

028317030 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice pratica: VN2/2022/136.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.A (codice fiscale 00748210150), con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali 1, 20148, Milano, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05776

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di oxazepam, «Serpax».

Estratto determina AAM/PPA n. 750/2022 del 5 ottobre 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II B.II.d.1.e), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, allargamento al termine del periodo di validità dei limiti per la specifica «durezza delle compresse»

relativamente al medicinale SERPAX nella seguente forma farmaceutica, dosaggio e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C. n.

020835043 - «30 mg compresse» 20 compresse.

Codice pratica: VN2/2021/35.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l (codice fiscale 02789580590), con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124, Milano, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05777

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levotiroxina sodica, «Levotiroxina Abdi».

Estratto determina AAM/PPA n. 751/2022 del 5 ottobre 2022

Trasferimento di titolaritá: MC1/2022/734

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Abdi Farma Unipessoal Lda, con sede legale e domicilio fiscale in Quinta da Fonte, Rua dos Malhoes, Edificio D. Pedro I, 2770 071 Paço de Arcos, Portogallo.

Medicinale: «LEVOTIROXINA ABDI».

Confezioni A.I.C. n.:

049815018 - «25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815020 - «25 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815032 - «50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815044 - «50 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815057 - «75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815069 - «75 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815071 - «100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815083 - «100 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815095 - «125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815107 - «125 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815119 - «150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815121 - «150 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815133 - «175 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815145 - «175 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815158 - «200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

049815160 - «200 microgrammi compresse» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al

alla società Abdi Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstraβe 4, 64646 Heppenheim, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05778

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di calcio carbonato/colecalciferolo , «Metocal Vitamina D3».

Estratto determina AAM/PPA n. 752/2022 del 5 ottobre 2022

Trasferimento di titolaritá: MC1/2022/774bis

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Meda Pharma S.p.a., codice fiscale 00846530152, con sede legale e domicilio fiscale in Via Felice Casati, 20, 20124 Milano, Italia.

Medicinale: «METOCAL VITAMINA D3»

Confezioni A.I.C. n.:

035027010 - 20 compresse masticabili in blister pvc/pvdc/al 600 mg + 400ui

035027022 - 30 compresse masticabili in blister pvc/pvdc/al 600 mg + 400ui

035027034 - 60 compresse masticabili in blister pvc/pvdc/al 600 mg + 400ui

alla società Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mullhuddart, Dublin 15, Dublin, Irlanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. confezione	Lotti
METOCAL VITAMINA D3 60 compresse masticabili in blister pvc/pvdc/al 600 mg + 400ui	035027034	B2200811 B2200812 B2200813 B2203238

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05779

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri.

Con decreto ministeriale n. 832 datato 23 settembre 2022 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri conferita al Major General Abdulaziz Bin Faisal Mohammed Al Thani, nato il 14 luglio 1968 a Doha (Qatar), con la seguente motivazione:

«Comandante generale della Lekhwiya, Corpo di Polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei Carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per consolidare il rapporto di cooperazione che lega le due istituzioni, anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di mutuo scambio e accrescimento istituzionale, che hanno permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di Polizia, esaltandone il prestigio». Territorio nazionale ed estero, gennaio 2020 - giugno 2022.

22A05769

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Generale fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con decreto direttoriale 29 settembre 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto direttoriale 19 settembre 2006, modificato in data 17 gennaio 2008, alla società «Generale Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 05190560960, deve intendersi riferita alla società «CFN Generale Fiduciaria S.p.a.», a seguito della variazione della denominazione sociale.

22A05785

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Elenco delle aree prioritarie in cui si stima pari o superiore al 15 per cento la percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3 di concentrazione media annua di attività di radon in aria.

L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 101/2020 attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di individuare le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3 è pari o superiore al 15 per cento e di pubblicarne l'elenco.

La Regione Sardegna ha individuato tali aree con deliberazione della Giunta regionale n. 20/71 del 30 giugno 2022 (pubblicata nella sezione «Delibere» del sito della Regione Sardegna, link https://delibere.regione.sardegna.it/protected/60679/0/def/ref/DBR60493/) - nei seguenti 162 Comuni: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Albagiara, Ales, Anela, Arbus, Aritzo, Arzachena, Arzana, Atzara, Austis, Badesi, Ballao, Banari, Baradili, Baressa, Bari Sardo, Barrali, Baunei, Belvì, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bitti, Bonnanaro, Bono, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Capoterra, Cargeghe, Castiadas, Cheremule, Codrongianos, Cossoine, Curcuris, Desulo, Dorgali, Elini, Erula, Escalaplano, Esporlatu, Esterzili, Florinas, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtellì, Gavoi, Genoni, Genuri, Giave, Girasole, Golfo Aranci, Goni, Gonnoscodina, Gonnosfanadiga, Gonnosnò, Ilbono, Illorai, Irgoli, Jerzu, La Maddalena, Laconi, Laerru, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Loiri Porto San Paolo, Lotzorai, Lula, Luogosanto, Luras, Mamoiada, Maracalagonis, Martis, Meana Sardo, Mogorella, Monti, Muravera, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Nule, Nuoro, Nureci, Olbia, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortueri, Orune, Oschiri, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Ozieri, Padru, Palau, Pattada, Perdasdefogu, Perfugas, Pimentel, Pompu, Sadali, San Teodoro, San Vito, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Santu Lussurgiu, Sarule, Sedini, Senis, Seui, Seulo, Siligo, Silius, Simala, Siniscola, Sinnai, Sorgono, Talana, Telti, Tempio Pausania, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Torpè, Torralba, Tortolì, Triei, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Turri, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Vallermosa, Viddalba, Villacidro, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villaputzu, Villasimius.

Tale elenco sarà aggiornato qualora il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.

22A05818

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-241) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.